

TI_GERICHTE 52.2023.191 vom 12. April 2021

TI Tribunale d'appello, 2021-04-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2023.191

FR: TI_GERICHTE 52.2023.191 du 12 avril 2021

IT: TI_GERICHTE 52.2023.191 del 12 aprile 2021

Regeste

Diniego del rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS e del rinnovo di un permesso di dimora UE/AELS

Erwägungen

E. 21

marzo 2019 . La vertenza va quindi esaminata, nella misura in cui è applicabile il diritto interno, nella sua versione attuale (STF 2C_586/2020 del 26 novembre 2020 consid. 3.1, 2C_1072/2019 del

E. 25

marzo 2020 consid. 7.1). Rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS 2. Per la risoluzione della presente vertenza, bisogna innanzitutto esaminare se l'insorgente adempie le condizioni per il rilascio di un permesso di domicilio (STF 2C_615/2020 del 20 maggio 2021 consid. 4.3 con rif. alla STF 2C_1008/2019 del 13 marzo 2020 consid. 3). 2.1. L'ALC, direttamente applicabile, si rivolge ai cittadini elvetici nonché a quelli degli Stati facenti parte della Comunità (attualmente Unione) europea e disciplina il loro diritto di entrare, soggiornare, accedere ad attività economiche e offrire la prestazione di servizi negli Stati contraenti (art. 1 ALC), stabilendo norme che, in linea di principio, derogano alle disposizioni di diritto interno (cfr. art. 2 paragrafo 1 e 2 allegato I ALC; DTF 131 II 339 consid. 2). In concreto, essendo cittadino italiano e titolare di un documento di legittimazione valido, il ricorrente può, in linea di principio, prevalersi del menzionato accordo bilaterale per esercitare un'attività lucrativa, ricercare un lavoro o, a determinate condizioni, per risiedere senza attività lucrativa nel nostro Paese. 2.2. L'autorizzazione di domicilio UE/AELS non è, in quanto tale, prevista dall'ALC . Giusta l'art. 5 OLCP , essa viene infatti rilasciata ai cittadini dell'UE e dell'AELS in virtù degli art. 34 LStrI e 60-63 OASA nonché in conformità degli accordi di domicilio conclusi dalla Svizzera (DTF 130 II 49 consid. 4). 2.3. 2.3.1. Dal profilo del diritto interno, l'art. 34 LStrI dispone - tra l'altro - che il permesso di domicilio può essere rilasciato allo straniero che ha soggiornato in Svizzera per almeno dieci anni in totale, sulla scorta di un permesso di breve durata o di un permesso di dimora e che negli ultimi cinque anni è stato ininterrottamente titolare di un permesso di dimora (cpv. 2 lett. a), sempre che non sussistano motivi di revoca secondo l'art. 62 o 63 cpv. 2 (cpv. 2 lett. b) e che egli sia integrato (cpv. 2 lett. c), oppure dopo un soggiorno ininterrotto negli ultimi cinque anni sulla scorta di un permesso di dimora se egli adempie le condizioni di cui al capoverso 2 lettere b e c ed è in grado di comunicare bene nella lingua nazionale parlata nel luogo di residenza (cpv. 4). 2.3.1.1. L'art. 58 a LStrI dispone che nel valutare l'integrazione l'autorità competente si basa sui criteri seguenti: a. il rispetto della sicurezza e dell'ordine pubblici; b. il rispetto dei valori della Costituzione federale; c. le competenze linguistiche; d. la partecipazione alla vita economica o

l'acquisizione di una formazione. Gli art. 77 a segg. OASA concretizzano questi criteri.

2.3.1.2. Secondo l'art. 62 cpv. 1 LStrI, l'Autorità competente può revocare i permessi, eccetto quelli di domicilio, se: a. lo straniero o il suo rappresentante ha fornito, durante la procedura d'autorizzazione, indicazioni false o taciuto fatti essenziali; b. lo straniero è stato condannato a una pena detentiva di lunga durata o a una misura penale ai sensi degli articoli 59–61 o 64 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (CP; RS 311.0); c. lo straniero ha violato in modo rilevante o ripetutamente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera; d. lo straniero disattende una delle condizioni legate alla decisione; e. lo straniero o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale; f. lo straniero ha tentato di ottenere abusivamente la cittadinanza svizzera oppure la cittadinanza svizzera gli è stata revocata in virtù di una decisione passata in giudicato nell'ambito di un annullamento secondo l'articolo 36 della legge sulla cittadinanza del 20 giugno 2014 (LCit; RS 141.0); g. lo straniero non rispetta un accordo d'integrazione senza validi motivi.

2.3.1.3. L'art. 60 OASA precisa che per il rilascio del permesso di domicilio devono essere soddisfatti i criteri d'integrazione di cui all'art. 58 a cpv. 1 LStrI (cpv. 1). Lo straniero deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento A2 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento (cpv. 2). Secondo l'art. 62 OASA, il rilascio anticipato del permesso di domicilio presuppone che siano soddisfatti i criteri d'integrazione di cui all'art. 58 a cpv. 1 LStrI (cpv. 1). Lo straniero deve dimostrare di possedere, per quanto riguarda le competenze orali della lingua nazionale parlata nel luogo di domicilio, almeno il livello di riferimento B1 e, per quanto riguarda le competenze scritte, almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento (cpv. 1bis). Nell'esame della domanda di rilascio anticipato del permesso di domicilio è tenuto conto del grado d'integrazione dei membri della famiglia di età superiore a 12 anni (cpv. 2).

2.3.1.4. L'art. 34 LStrI, avendo carattere potestativo, non conferisce un diritto all'ottenimento di un'autorizzazione di domicilio. Ne discende che l'Autorità amministrative competenti in materia di polizia degli stranieri fruiscono, nella sua applicazione, di un ampio potere discrezionale. In questo senso l'art. 96 cpv. 1 LStrI dispone che, nell'esercizio del loro potere discrezionale, le Autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale nonché dell'integrazione dello straniero.

2.3.2. 2.3.2.1. Dal profilo del diritto internazionale, il Trattato di domicilio e consolare sottoscritto tra la Svizzera e l'Italia il 22 luglio 1868 (RS 0.142.114.541) e la Dichiarazione del 5 maggio 1934 concernente l'applicazione del suddetto trattato (RS 0.142.114.541.3) non sono di alcuna rilevanza nel caso di specie, in quanto si applicano solo ai cittadini già al beneficio di un permesso di domicilio (DTF 132 II 65 consid. 2.3 e riferimenti; STF 2A.23/2002 dell'8 aprile 2002 consid. 1.3). La Svizzera ha però concluso, il 10 agosto 1964, con l'Italia un accordo relativo al reclutamento della manodopera denominato Accordo tra la Svizzera e l'Italia relativo all'emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera (RS 0.142.114.548) poi completato da un Protocollo finale e dalle Dichiarazioni comuni delle delegazioni delle due parti contraenti ove vengono trattati alcuni punti che non hanno potuto essere disciplinati nell'Accordo. A seguito della Dichiarazione del Consiglio federale del 23 aprile 1983, è stata adottata la prassi secondo la quale i lavoratori italiani hanno diritto ad ottenere il permesso di domicilio in Svizzera dopo 5 anni di soggiorno regolare e ininterrotto (cfr. anche Istruzioni nel settore degli stranieri emanate dalla Segreteria di Stato della migrazione SEM nell'ottobre 2013, stato al 1° aprile 2024, n. 0.2.1.3). L'art. 10 n. 1 dell'Accordo

italo-svizzero del 10 agosto 1964 dispone comunque che l'ingresso dei lavoratori italiani e il loro diritto di soggiorno in Svizzera sono regolati dalla legislazione svizzera in materia di stranieri come pure dalla Dichiarazione del 5 maggio 1934 testé menzionata. Visto che quest'ultima Dichiarazione non prevede nulla in proposito dal profilo materiale, risulta pertanto applicabile la legislazione nazionale. In effetti, gli Accordi internazionali conclusi dalla Svizzera in materia di diritto degli stranieri non escludono l'applicazione delle disposizioni di diritto interno permettenti di rifiutare o revocare un permesso per motivi di polizia (DTF 119 IV 65, 120 Ib 360; STF 2C_315/2008 del 27 giugno 2008 consid. 3.1). L'applicazione di tali Accordi non esonera inoltre lo straniero dal dimostrare la propria integrazione (Marc Spescha/Peter Bolzli/Fanny de Weck/ Valerio Priuli , Handbuch zum Migrationsrecht, V - A nwesenheitsregelung, Bewilligungsarten und deren Umwandlung, 2020, n. 3.3.1.d, pag. 172).

2.3.2.2. Come accennato in narrativa, il ricorrente ha ottenuto un permesso di dimora UE/AELS a partire dal 18 aprile 2009 per svolgere un'attività lucrativa dipendente nel nostro Paese, con ultimo termine di controllo fissato per il 7 aprile 2019. Ne discende che, sulla base dell'Accordo italo-svizzero, egli ha diritto in linea di principio al rilascio di un permesso di domicilio UE/AELS. Del resto, non è la prima volta che richiede tale genere di autorizzazione.

2.3.3. Ai fini del rilascio del permesso di domicilio bisogna quindi verificare se l'insorgente possa essere considerato un lavoratore ai sensi del menzionato Accordo italo-svizzero, se egli abbia effettivamente soggiornato regolarmente e ininterrottamente sul nostro territorio, se si sia integrato nel nostro Paese e non vi sia un motivo di revoca nei suoi confronti.

3. 3.1. Nonostante i solleciti rivoltigli il 16 settembre e 15 ottobre 2019 di comprovare la sua attività lucrativa di medico dentista presso la _____ (domanda già invano formulata il 23 agosto e 5 settembre 2018), producendo segnatamente i conteggi salariali degli ultimi 12 mesi con i relativi giustificativi dell'avvenuto versamento sul proprio conto bancario o postale, la documentazione attestante i riversamenti all'Ufficio imposte alla fonte da parte del datore di lavoro e l'estratto conto individuale presso la Cassa di compensazione AVS/AI/IPG, RI 1, che nel 2019 aveva beneficiato di compensi derivanti dalla sua attività professionale svolta in Italia pari a € 145'664.- (reddito imponibile: € 169'687.-) per un periodo di lavoro di 365 giorni, non ha dato seguito alla richiesta. Egli si è infatti limitato a produrre un contratto di lavoro del 30 settembre 2020 con la _____ con un tasso di occupazione del 20% (8 ore settimanali pari a 1 giorno a settimana) a partire dal 1° ottobre successivo, presso cui sembra lavorasse già su chiamata dal luglio 2020. Durante la procedura ricorsuale al Consiglio di Stato egli ha poi trasmesso la modifica di tale contratto a seguito dell'estensione, dal 1° febbraio 2021, della sua occupazione al 70% pari a 28 ore settimanali, senza tuttavia allegare ancora una volta alcun giustificativo per dimostrare l'esercizio della sua attività e l'effettiva remunerazione, disattendendo in tal modo il suo obbligo di collaborazione (art. 90 LStrI). Bisogna quindi convenire con il Governo che, perlomeno a decorrere dall'estate del 2018, l'insorgente non ha mai sostanziato con elementi oggettivi e neutri lo svolgimento di un'attività lucrativa nel nostro Paese, ragione per la quale egli non può prevalersi dell'accordo italo-svizzero già per questo motivo. Visto che non ha rispettato la condizione per la quale aveva ottenuto un permesso di dimora in Svizzera, ovvero quella di svolgere un'attività lucrativa reale ed effettiva, egli adempie pure il motivo di revoca contemplato all'art. 62 cpv. 1 lett. d LStrI.

3.2. Oltre a ciò, non si può ritenere che il ricorrente sia integrato nel nostro Paese, non avendo rispettato il nostro ordine pubblico (art. 62 cpv. 1 lett. b e c LStrI in relazione con l'art. 58 a LStrI). In effetti, con già a carico diversi precedenti penali in Italia (3 provvedimenti pronunciati tra il 2003

ed il 2005 con pene detentive che variavano dai 2 mesi a 1 anno e 11 mesi), RI 1 ha pure interessato le nostre Autorità giudiziarie, ritenuto che con decreto d'accusa del 28 aprile 2017 (DAC 102/2017) è stato condannato alla pena pecuniaria di 180 aliquote giornaliere da fr. 140.- cadauna - sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni - e alla multa di fr. 3'000.- siccome riconosciuto colpevole di ripetuta truffa e ripetuta falsità in documenti nei confronti della _____, fatti commessi nel 2012. Bisogna anche considerare che al momento del giudizio governativo, egli aveva a carico un ACB per fr. 85'906.40 emesso il 21 settembre 2015. Ora, benché la condanna subita in Svizzera e la sua posizione debitoria, prese a sé stanti, non possano comportare ancora nella presente fattispecie, come afferma il ricorrente, la revoca o il mancato rinnovo di un permesso di dimora UE/AELS dal profilo dell'ALC, le stesse vanno però considerate per poter valutare il grado di integrazione dell'insorgente e il comportamento tenuto durante il soggiorno, a maggior ragione quando è in gioco il rilascio del permesso di domicilio. Ma vi è di più. 3.3. Inoltre l'insorgente non ha soggiornato regolarmente e ininterrottamente nel nostro Paese. Lo dimostrano i 91 controlli esperiti in _____ in varie fasce orarie dalla Polizia della Città di _____ dal 2 novembre 2018 al 4 aprile 2019 e gli ulteriori 141 dall'11 marzo al 2 novembre 2020 enunciati in narrativa. Lo conferma il sopralluogo nell'abitazione effettuato il 25 marzo 2020 dalla locale polizia, durante il quale è emerso che nel frigorifero non vi erano cibarie, nella dispensa vi era scarsità di derrate a lunga conservazione, gli armadi nelle camere da letto erano completamente vuoti e nella cassetiera vi erano soltanto delle magliette. Tutto ciò è in linea con le dichiarazioni rilasciate dal ricorrente alla Polizia cantonale nel corso del suo interrogatorio del 1° dicembre 2020 durante il quale RI 1 ha ammesso di essere rimasto in Svizzera al massimo 4 mesi all'anno, il suo centro di vita e d'interessi trovandosi quasi tutto in Italia. 3.4. RI 1 non avendo dimostrato l'esercizio di un'attività lucrativa nel nostro Paese, non adempiendo tutti i criteri di integrazione e non avendo effettivamente soggiornato regolarmente e ininterrottamente sul nostro territorio, vi sono pertanto diversi motivi per non rilasciare il permesso di domicilio UE/AELS al ricorrente. Su questo punto, il ricorso va pertanto respinto siccome infondato. Permessi di dimora UE/AELS 4. La Sezione della popolazione ha considerato decaduto il permesso di dimora UE/AELS del ricorrente, in quanto la sua presenza sul territorio elvetico era stata al massimo di 4 mesi all'anno e il suo centro di vita e degli interessi personali si trovava quasi tutto in Italia. Decisione, questa, che il Consiglio di Stato ha tutelato. Il ricorrente contesta tali conclusioni. Sostiene di adempiere tutte le condizioni per il rinnovo della sua autorizzazione di soggiorno. 4.1. In relazione alla decadenza del permesso di dimora UE/AELS, l'ALC prevede espressamente che le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno (art. 6 par. 5, 12 par. 5 e 24 par. 6 allegato I ALC). Fatta eccezione per la possibilità di chiedere il mantenimento del permesso oltre il termine legale - facoltà non accordata dall'ALC - quanto previsto dall'accordo in parola è equivalente a ciò che prescrive l'art. 61 cpv. 2 LStrI, che riprende il tenore dell'art. 9 cpv. 3 lett. c dell'abrogata legge federale sul domicilio e la dimora degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS; RU 2007 5437; cfr. messaggio relativo alla legge federale sugli stranieri dell'8 marzo 2002, FF 2002 3327 segg., n. 2.9.2). In modo analogo al menzionato disposto dell'ALC, anche la norma citata prevede infatti che in mancanza di un annuncio esplicito o di una richiesta di mantenimento, un permesso di domicilio o di dimora decade dopo sei mesi dalla partenza dalla Svizzera. In questo caso non vi è spazio per una ponderazione di interessi: determinante è soltanto la questione di sapere se lo straniero abbia effettivamente

dimorato all'estero per più di sei mesi oppure oltre il periodo accordatogli con il permesso di assenza. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, sviluppata quando ancora era in vigore la LDDS e oggi almeno in parte codificata nell'art. 79 cpv. 1 OASA, tale fattispecie è però realizzata anche se lo straniero si assenta regolarmente dalla Svizzera durante un lasso di tempo lungo, ritornandovi ogni volta prima del trascorrere dei sei mesi previsti dalla legge per motivi di visita, turismo o affari. Al pari di un'assenza continuata, questi rientri non interrompono infatti le assenze all'estero, neppure quando lo straniero dispone di un alloggio in Svizzera ed è animato dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro Paese (DTF 120 Ib 369 consid. 2c; STF 2C_147/2010 del 22 giugno 2010 consid. 5.1, 2C_581/2008 del 6 novembre 2008 consid. 4.1). In tali circostanze (ripetuti soggiorni nel Paese d'origine durante un lasso di tempo di svariati anni, interrotti da più o meno lunghi periodi di presenza in Svizzera), la questione del decadimento di un permesso dipende allora da un altro aspetto, ovvero dalla determinazione del luogo che costituisce per lo straniero il centro dei propri interessi (STF 2C_924/2017 del 2 novembre 2017 consid. 4.1 concernente un caso ticinese). Recentemente il Tribunale federale ha rivisto questi principi giurisprudenziali, precisando che l'aspetto del centro degli interessi ha una portata circoscritta e non costituisce il criterio principale su cui basarsi. La nostra Massima Istanza ha specificato che se una persona straniera trasferisce il proprio domicilio all'estero, ma continua a esercitare un'attività lucrativa dipendente in Svizzera, mantenendovi un alloggio, il suo soggiorno non può essere qualificato come temporaneo, ragione per la quale ciò non basta a far estinguere la sua autorizzazione a risiedere nel nostro Paese (DTF 145 II 322 consid. 3; STF 2C_505/2020 del 10 novembre 2020 consid. 2.3, 2C_1041/2019 del 10 novembre 2020 consid. 5.2). 4.2. Come ha recentemente giudicato il Tribunale federale in fattispecie analoghe (STF 2C_505/2020 del 10 novembre 2020 consid. 2 e 3 e 2C_1041/2019 del 10 novembre 2020 consid. 5 e 6), una decadenza dell'autorizzazione di dimora UE/AELS può eventualmente presentarsi soltanto nei casi in cui le condizioni per il rilascio del permesso erano inizialmente date ma sono successivamente venute a mancare (in particolare, a causa di una partenza per l'estero), ma non se viene sostenuto che esse farebbero da sempre difetto (art. 61 cpv. 2 LStrI di principio applicabile, come precedentemente indicato, anche in relazione ai permessi UE/AELS; STF 2C_52/2014 del 23 ottobre 2014 consid. 3.2 con riferimento agli art. 6 par. 5, 12 par. 5 e 24 par. 6 allegato I ALC). Il mantenimento di un permesso di soggiorno presuppone infatti un minimo di presenza sul territorio svizzero. Per definire questa presenza, il legislatore non ha fatto capo né al criterio del centro degli interessi né a quello del domicilio, bensì a due criteri formali: la notifica di partenza o un soggiorno all'estero di sei mesi (DTF 145 II 322 consid. 2.2 e 2.3 ove viene spiegato come dev'essere inteso il decorso del lasso di tempo di sei mesi, di principio continuato, fatte salve ben precise costellazioni; vedasi anche la STF 2C_762/2020 del 9 giugno 2021 consid. 2.3 e riferimenti). Ne consegue che lo spostamento del domicilio rispettivamente del centro degli interessi non determina già la decadenza, che può subentrare unicamente se nel contempo sono date le condizioni previste dalla legge, ovvero se la persona ha lasciato la Svizzera per almeno sei mesi o vi ritorna prima dello scadere di tale termine, ma solo per breve tempo, per ragioni turistiche, familiari o d'affari (STF 2C_762/2020 precisata consid. 2.3 e rinvii). 4.3. Nella presente fattispecie non risulta che l'insorgente abbia soggiornato all'estero per un periodo continuato di più di sei mesi. Né viene sostenuto che avrebbe fatto ritorno nella sua abitazione soltanto per brevi periodi, prima della scadenza del citato termine. A questo proposito si deve anche tenere conto che al momento in cui il Dipartimento ha emanato la sua decisione, il permesso di dimora

UE/AELS di RI 1 era già scaduto: si trattava quindi di valutare se sussisteva un diritto al suo rinnovo (DTF 136 II 329 consid. 2.2). 5. 5.1. Giusta l'art. 4 ALC, il diritto di soggiorno e di accesso a un'attività economica (dipendente o indipendente) è garantito fatte salve le disposizioni dell'art. 10 e conformemente all'allegato I. Per l'art. 2 paragrafo 1 allegato I, i cittadini di una parte contraente hanno diritto di soggiornare e di esercitare un'attività economica nel territorio dell'altra parte contraente conformemente ai capi II-IV dell'allegato I. Chi richiede un permesso in tal senso deve avere la volontà di stabilirsi sul territorio di una delle parti contraenti per esercitarvi un'attività lavorativa reale ed effettiva (STF 2C_1041/2019 del 10 novembre 2020 consid. 6.1 con richiami concernenti sia i lavoratori autonomi che quelli dipendenti). 5.2. L'art. 6 par. 1 prima frase allegato I ALC dispone che il lavoratore dipendente è un cittadino di una parte contraente che occupa un impiego di durata uguale o superiore a un anno al servizio di un datore di lavoro dello Stato ospitante e che riceve una carta di soggiorno della durata di almeno 5 anni a decorrere dalla data del rilascio, automaticamente rinnovabile per almeno 5 anni. Il paragrafo 5 della medesima disposizione prevede espressamente che le interruzioni del soggiorno che non superino sei mesi consecutivi e le assenze motivate dall'assolvimento di obblighi militari non infirmano la validità della carta di soggiorno. 5.3. Un diritto di soggiorno UE/AELS sul territorio di un'altra parte contraente è certificato dal rilascio da parte delle autorità competenti di una carta di soggiorno (art. 2 allegato I ALC). La natura delle autorizzazioni UE/AELS alle quali un cittadino di uno Stato dell'Unione europea può avere diritto in virtù dell'ALC non ha carattere costitutivo, bensì dichiarativo (DTF 136 II 329 consid. 2.2, 134 IV 57 consid. 4). Ciò significa che quando le condizioni previste dall'accordo sulla libera circolazione delle persone per la concessione di una determinata autorizzazione UE/AELS sono date e non sussistono motivi di ordine pubblico per un diniego (art. 5 allegato I ALC), il documento richiesto va concesso; in effetti, il permesso non fonda il diritto al soggiorno, limitandosi ad attestarlo (DTF 136 II 405 consid. 4. 4, 136 II 329 consid. 2. e 3). 5.4. Anche in relazione all'applicazione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone sono tuttavia riservati i casi di abuso di diritto, in presenza del quale il permesso può essere negato, non rinnovato o revocato (art. 23 OLCP; STF 2C_1041/2019 del 10 novembre 2020 consid. 6.3). Per giurisprudenza costante simili fattispecie vanno però ammesse con ritegno. Come indicato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) e in consonanza con il diritto interno, è infatti necessario che vi siano una serie di circostanze oggettive dalle quali risulta che, malgrado un rispetto formale delle condizioni previste dall'accordo sulla libera circolazione delle persone, l'obiettivo perseguito attraverso la concessione di un determinato permesso non viene raggiunto, poiché la persona che vi si richiama mira in realtà a tutt'altro (DTF 139 II 393 consid. 2.1, 136 II 177 consid. 3.2.3, 130 II 113 consid. 9 seg.; STF 2C_1041/2019 precisata consid. 6.3, 2C_688/2017 del 29 ottobre 2018 consid. 4.4, 2C_292/2017 dell'8 marzo 2018 consid. 4.2, 2C_71/2016 del 14 novembre 2016 consid. 3.4, 2C_128/2015 del 25 agosto 2015 consid. 3.3, 2C_1144/2012 del 13 maggio 2013 consid. 4.2 con riferimenti anche alla prassi della CGUE). 6. La procedura di rinnovo di un permesso UE/AELS serve tra l'altro a verificare se le condizioni previste dall'accordo sulla libera circolazione delle persone siano ancora date (DTF 136 II 329 consid. 2.2). Nella presente fattispecie si tratta delle condizioni indicate dall' art. 6 allegato I ALC, in base al quale, RI 1 ha ottenuto un permesso di dimora UE/AELS per risiedere nel nostro Paese e svolgere un'attività lucrativa dipendente. 6.1. Come precedentemente indicato (supra consid. 3.1) il ricorrente, che era al beneficio di un permesso di dimora UE/AELS con termine di controllo al 7 aprile 2019 per lavorare presso la _____, non ha mai dato

seguito alle richieste rivoltegli nel 2018 e 2019 dal Dipartimento di documentare la propria attività lucrativa. Questo neppure durante la presente procedura ricorsuale e nonostante che in fase di risposta al suo ricorso il Dipartimento avesse nuovamente sottolineato la sua mancata collaborazione all'accertamento del suo statuto di lavoratore ai sensi dell'art. 6 allegato I ALC. RI 1 si è limitato a trasmettere la modifica di un contratto di lavoro sottoscritto il 30 settembre 2020 con la _____, presso cui sembra lavorasse su chiamata dal luglio 2020, che estendeva già dal 1° febbraio 2021, quindi prima del provvedimento adottato dalla Sezione della popolazione, il suo grado di occupazione dal 20 al 70% pari a 28 ore settimanali, senza tuttavia allegare ancora una volta alcun giustificativo per dimostrare l'esercizio della sua attività e la sua effettiva remunerazione, disattendendo come detto il suo obbligo di collaborare (art. 90 LStrI). Pure dinanzi al Tribunale egli è rimasto passivo. Già per questo motivo, il ricorrente non può ottenere il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS per svolgere un'attività lucrativa nel nostro Paese. Visto inoltre che tale situazione esisteva già prima della scadenza del termine di controllo sulla sua carta di soggiorno, bisogna ammettere che RI 1 non aveva rispettato la condizione per la quale aveva ottenuto simile permesso, che è motivo di revoca di siffatta autorizzazione (art. 23 OLCP).

6.2. Per quanto riguarda la presenza effettiva sul territorio svizzero di RI 1, bisogna convenire con il Consiglio di Stato che vi sono diversi elementi, oggettivi e convergenti, sufficienti per ritenere che, pur disponendo di un alloggio in Svizzera, l'insorgente vi abbia fatto riferimento soltanto in modo estremamente limitato per comodità, motivi professionali, amministrativi/burocratici, soggiornando per contro all'estero per la maggior parte del tempo. Come ha indicato il Governo, i 91 controlli esperiti in varie fasce orarie dalla Polizia della Città di _____ dal 2 novembre 2018 al 4 aprile 2019 e gli ulteriori 141 dall'11 marzo al 2 novembre 2020 presso l'abitazione di _____ hanno permesso di constatare, unitamente alle informazioni assunte presso alcuni inquilini e l'AIL (a nome di RI 1 non vi era alcun contratto di fornitura), come RI 1 non fosse quasi mai presente (accertata la sua presenza e/o quella della sua autovettura solo il 24 gennaio 2019 ore 15:16, il 21 marzo 2019 ore 16:30 e il 4 aprile 2019 ore 11:35). Inoltre, nel sopralluogo esperito il 25 marzo 2020 con il suo consenso è emerso che nel frigorifero non vi erano cibarie e che nella dispensa vi era scarsità di derrate a lunga conservazione, con gli armadi nelle camere da letto completamente vuoti e con la presenza soltanto di magliette nella cassetta. Tra l'11 marzo e il 2 novembre 2020 la locale polizia ha effettuato, in varie fasce orarie, ulteriori 141 controlli (di cui 104 prima delle ore 07:00) in loco, constatando la presenza dell'autovettura dell'interessato solo in 11 occasioni [10 giorni] (17.03.2020 ore 14:40; 25.03.2020 ore 09:30; 09.04.2020 ore 14:50; 14.04.2020 ore 06:35 e 10:35; 21.04.2020 ore 06:40; 05.05.2020 ore 11:00; 25.06.2020 ore 06:25; 21.08.2020 ore 07:00; 09.10.2020 ore 06:15; 15.10.2020 ore 06:20). Dal 17 marzo al 1° novembre 2020 sono inoltre stati eseguiti 47 controlli direttamente al domicilio (suonato il campanello), in orari notturni e diurni, e in tale frangente la sua presenza è stata rilevata in una sola occasione (25.03.2020 ore 09:30). Dai 279 controlli effettuati dalla polizia tra novembre 2018 e aprile 2019 e tra marzo e novembre 2020, ovvero complessivamente per oltre 12 mesi, la sua autovettura e/o presenza è quindi stata accertata unicamente per un totale di 13 giorni. Tutto ciò è in linea con le dichiarazioni rilasciate dal ricorrente alla Polizia cantonale nel corso del suo interrogatorio del 1° dicembre 2020 in merito alla sua effettiva presenza sul territorio svizzero. In effetti, dopo avere sostenuto in un primo tempo di pernottare circa 4 giorni a settimana a _____, RI 1 ha infine ammesso - preso atto degli esiti dei controlli effettuati dalla polizia Città di _____ - che al massimo aveva risieduto in Svizzera per

4 mesi all'anno, riconoscendo che il suo centro di vita e degli interessi era quasi tutto in Italia (verbale, pag. 5 e 6). Del resto, dopo che il Dipartimento lo aveva invitato a prendere posizione sul fatto che stava rivalutando la sua posizione dal profilo del permesso, il 15 marzo 2021 l'interessato si è limitato ad asserire di soggiornare in Svizzera per quanto necessario alla sua attività lavorativa. Come ha osservato l'Esecutivo cantonale, in Italia RI 1 svolgeva un lavoro quale dipendente - per lo meno per tre giorni a settimana - come medico dentista sia presso lo studio dentistico dei figli _____ ed _____ a _____ sia in un altro studio a _____, lavorando pure ulteriori giorni quale indipendente a _____, mentre in Svizzera era - a suo dire - impiegato un giorno a settimana. La sua saltuaria presenza nel nostro Paese (al massimo 4 mesi all'anno) è pure confermata dal fatto che l'insorgente non era nemmeno a conoscenza che da marzo a giugno 2020, come pure in ottobre 2020 (per un mese) il figlio _____ e la fidanzata _____, ovvero i suoi coinquilini, avevano soggiornato in Italia. Tutto questo porta a ritenere che senza un effettivo utilizzo dell'alloggio di via _____ quanto meno dal 2018, il suo permesso di dimora era già decaduto prima della scadenza del termine di controllo del 7 aprile 2019 e, visto che tale situazione è persistita anche in seguito, significa che egli non può ottenere il rinnovo del medesimo, considerato pure che non ha dimostrato di svolgere un'attività lavorativa reale ed effettiva. Non fa altro che confermare quando precede il fatto che nel ricorso al Tribunale (ad E pag. 5) RI 1 asserisce che le sue entrate in Svizzera sono praticamente giornaliere, ammettendo in tal modo di non soggiornare giornalmente nel nostro Paese. 6.3. Alla luce di quanto precede, bisogna pertanto concludere che l'insorgente non adempie le premesse per il rinnovo del permesso di dimora UE/AELS per risiedere nel nostro Paese, non essendosi stabilito sul territorio svizzero mantenendo un minimo di presenza effettiva nel luogo in cui si è notificato e non avendo dimostrato di poter svolgere un'attività lavorativa reale ed effettiva. Data l'esistenza di una situazione abusiva, al ricorrente non può quindi essere prorogato il permesso di dimora UE/AELS. 7. 7.1. In esito alle considerazioni che precedono, il ricorso va integralmente respinto e la decisione governata confermata in quanto supportata da prove sufficienti. Essa è pure rispettosa del principio di proporzionalità. In effetti, all'insorgente non è preclusa la facoltà di richiedere un permesso per frontalieri per svolgere un'attività lavorativa oppure un nuovo permesso di dimora UE/AELS, sempre che in quest'ultima ipotesi ne adempia evidentemente le condizioni: in primo luogo, dimostrando questa volta di soggiornare effettivamente e stabilmente in Svizzera. 7.2. La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 47 cpv. 1 LPAm). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 49 cpv. 2 LPAm). Per questi motivi, decide: 1. Il ricorso è respinto. 2. Spese e tassa di giustizia per complessivi fr. 1'200.-, già anticipate dal ricorrente, rimangono a suo carico. Non si assegnano ripetibili. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF; RS 173.110]). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il vicepresidente
Il cancelliere